

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 232-A)

## RELAZIONE DELLA II<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE MANENTE COMUNALE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

col **Ministro del Tesoro**

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1972

Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali  
nonchè disposizioni per la integrazione del salario in favore  
dei lavoratori agricoli

Comunicata alla Presidenza il 28 luglio 1972

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 232 riguardante « Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonchè disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli » viene all'esame dell'Assemblea dopo l'approvazione unanime della Commissione lavoro. Questa unanimità testimonia che il disegno di legge è un atto di giustizia per i lavoratori dei campi e costituisce un vero salto di qualità, ormai indilazionabile per corrispondere alle attese del mondo agricolo e per contrapporre alla crisi perenne e permanente dell'agricoltura uno dei mezzi più efficaci espresso da una concezione moderna ed illuminata dei problemi sociali.

Il disegno di legge affronta risolvendolo il problema del divario di trattamento previdenziale e assistenziale dei lavoratori: viene posto finalmente sullo stesso piano chi lavora nelle industrie e chi lavora nei campi, e si consente a quest'ultimo di non avere per l'avvenire alcun sentimento di dequalificazione rispetto a chi opera negli altri settori produttivi. Si ricerca, quindi, il superamento anche dello stato d'animo penoso di chi svolge un lavoro faticoso, collegato a redditi aleatori, stato d'animo che è stato una delle cause dell'esodo dalle campagne, della fuga dai campi verso altri settori produttivi e verso le città. In quelle città dove la continua immigrazione di manodopera pone gravi problemi strutturali e di civile convivenza, il cui onere sociale è ben superiore a quello che la collettività intende ora sopportare per il mantenimento delle forze lavorative nel settore primario.

È rilevante ai fini sociali che il disegno di legge intenda risolvere i problemi del mondo agricolo, anche per quanto riguarda i giovani che, privi di una qualsiasi certezza di lavoro, scelgono la via dell'abbandono dei campi e vanno ad ingrossare le file dei disoccupati di altri settori, mentre si manifesta una mancanza di braccia valide per rendere più produttivi i terreni e per aumentare i faticosi redditi dell'agricoltura che possono migliorare se si mantengono legate ai campi le giovani energie, pronte a dare impulso di-

verso e nuovi indirizzi alla produzione agricola.

Le zone depresse, quelle che si vanno sempre più spopolando, le zone soprattutto del Mezzogiorno che continua ad essere il grande serbatoio di manodopera, trarranno vantaggi evidenti dall'applicazione della legge. Ma soprattutto si è posto fine anche ad un ritardo ormai ingiustificato, con l'eliminare una discriminazione non più ammissibile sotto un profilo non solo di doverosa parità tra i lavoratori ma anche di politica generale del Paese, considerata l'incidenza che ha ancora la agricoltura nella economia nazionale.

Nè va trascurato che migliorare le condizioni degli operai agricoli significa anche creare un riflesso positivo per la difesa dell'ambiente, per la tutela della natura e per determinare un nuovo atteggiamento verso la terra.

Il disegno di legge racchiude i fini positivi che intende perseguire in cinque punti importanti:

- 1) istituzione di una cassa integrazione per gli operai dipendenti da imprese agricole;
- 2) integrazione del salario per i lavoratori a tempo indeterminato e trattamento speciale di disoccupazione, per il periodo di 90 giorni, per i lavoratori agricoli a tempo determinato;
- 3) aumento dell'indennità in caso di malattia pari al cinquanta per cento della retribuzione per i primi venti giorni e a due terzi della retribuzione a decorrere dal ventesimo giorno come previsto per i lavoratori dell'industria;
- 4) corresponsione degli assegni familiari anche per le giornate di ferie e festività;
- 5) eliminazione dei limiti di età per l'obbligo assicurativo contro gli infortuni e abbassamento del limite di indennizzabilità degli stessi.

In particolare, sono rilevanti:

- 1) i miglioramenti per ciò che riguarda l'assicurazione di malattia, nonchè l'assicurazione contro gli infortuni;
- 2) la forma, che si determina, di protezione sociale, per la continuità del lavoro in

agricoltura, protezione che contempera l'esigenza dei lavoratori ad avere un salario garantito con quella delle imprese agricole ad avere, come si legge nella relazione al disegno di legge « sempre e soltanto un numero di maestranze adeguate alle effettive necessità »;

3) il trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestato; la nuova provvidenza introduce nei rapporti di lavoro agricolo una prospettiva finora vagheggiata, quella della garanzia di un guadagno minimo collegata al solo fatto dell'esistenza di un contratto di lavoro che conferisca stabilità alla prestazione lavorativa;

4) la tutela giuridica per il mancato riconoscimento del diritto al trattamento sostitutivo;

5) la distribuzione degli oneri;

6) il trattamento speciale nella misura del sessanta per cento della retribuzione in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato, trattamento corrisposto a coloro per i quali l'attività agricola costituisca la principale se non unica fonte di guadagno (articolo 25). Esso ha carattere quindi selettivo e intende sovvenire allo stato di disoccupazione frizionale, che risulta dalla mancanza di mobilità geografica e professionale della manodopera (per cui i lavoratori agricoli disoccupati non possono rispondere a un'offerta di impiego, perchè essi non posseggono la qualificazione attesa o perchè non risiedono nel luogo in cui l'impiego è offerto).

Per il finanziamento di tale provvidenza non può esservi mezzo migliore del ricorso al principio della mutualità, alla solidarietà di tutti i partecipanti al processo produttivo, in modo che gli oneri, trasferiti dalla modesta economia aziendale agricola ad un numero considerevole di soggetti, siano resi tollerabili. Ed è per questo che tale onere viene posto a carico della gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione, finanziata, com'è noto, da tutte le categorie produttive (art. 26).

Il nuovo strumento giuridico si inserisce nel contesto della recente contrattazione sindacale, che, con la introduzione dei nuovi rapporti di lavoro, tende a conferire una più

ampia stabilità ai rapporti stessi. Si pone pertanto nella riconosciuta tendenza di dare anche ai lavoratori agricoli certezza di impiego e quindi libertà dal bisogno.

Sul disegno di legge sono pervenuti alla Commissione i pareri delle Commissioni bilancio, finanze e tesoro, giustizia e agricoltura.

In particolare la Commissione giustizia ha suggerito:

1) di modificare i limiti minimo e massimo della ammenda prevista all'articolo 24 portandoli rispettivamente a lire 10.000 ed a lire 500.000, per uniformare la misura della sanzione a quella stabilita — per la stessa ipotesi di reato — dal terzo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, da convertire, nel testo modificato recentemente dal Senato;

2) di aggiungere all'articolo 19 le cooperative agricole i cui soci rientrano nella stessa categoria;

3) di chiarire il meccanismo di accertamento dei presupposti per l'erogazione del trattamento sostitutivo della retribuzione e l'organo competente a deliberare l'erogazione stessa.

La Commissione agricoltura ha segnalato l'opportunità di un particolare esame delle disposizioni dell'articolo 1, che prevede il pagamento dell'indennità giornaliera a decorrere dal quarto giorno di malattia, dell'articolo 2, secondo comma, che riguarda il rilascio delle certificazioni di urgenza per la ammissione alle prestazioni di malattia, dell'articolo 3 per ciò che concerne le determinazioni delle retribuzioni.

La stessa Commissione ha invitato a considerare particolari aspetti delle malattie professionali nel settore agricolo, che, dato il carattere ciclico di talune lavorazioni, possono assumere carattere di ricorrenza nonchè a considerare l'opportunità di estendere le disposizioni della legge anche a talune categorie di lavoratori agricoli (come quelli del settore forestale) e di parificare il trattamento speciale per i lavoratori agricoli a tempo determinato a quello stabilito per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

La Commissione lavoro ha esaminato ampiamente il provvedimento modificandolo in parte; infine ha conferito al relatore mandato di presentare relazione favorevole ed ha nominato, nel contempo, ai sensi dell'artico-

lo 43, quinto comma, del Regolamento, una Sottocommissione per sostenere la discussione dinanzi all'Assemblea.

MANENTE COMUNALE, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

27 luglio 1972

La Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

*F.to* CARON

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

## TITOLO I

MIGLIORAMENTO DEI TRATTAMENTI  
PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

## Art. 1.

L'indennità giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli, salariati fissi e obbligati, giornalieri di campagna ed assimilati, compartecipanti e piccoli coloni, è determinata nella misura del cinquanta per cento delle rispettive retribuzioni giornaliere.

Dopo il ventesimo giorno di malattia l'indennità giornaliera è determinata nella misura dei due terzi della retribuzione.

L'indennità giornaliera è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia e per un periodo massimo di centottanta giornate annue secondo le norme, limiti e modalità in vigore per gli operai dell'industria.

I commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, sono abrogati.

## Art. 2.

Le prestazioni sanitarie di malattia per i lavoratori agricoli di cui all'articolo 1 della presente legge sono corrisposte negli stessi limiti temporali previsti per i lavoratori dell'industria.

La certificazione d'urgenza per l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattia di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, è rilasciata dalla commissione locale per la manodopera agricola.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## TITOLO I

MIGLIORAMENTO DEI TRATTAMENTI  
PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

## Art. 1.

*Identico.*

*Identico.*

L'indennità giornaliera è corrisposta dal primo giorno di malattia, a condizione che questa abbia una durata superiore a tre giorni e per un periodo massimo di centottanta giornate annue secondo le norme, limiti e modalità in vigore per gli operai dell'industria.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

L'indennità di cui al precedente articolo 1 è determinata sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, che continua ad avere efficacia anche dopo il 31 dicembre 1970.

Per i salariati fissi l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, della contingenza, delle indennità in natura e fisse, è costituito dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre di ogni anno.

Per i giornalieri di campagna l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, contingenza, terzo elemento ed altre indennità fisse, è costituito dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno. La media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche è determinata dividendo per sei il totale costituito dalla somma del salario previsto per il lavoratore comune, del doppio del salario previsto per il lavoratore qualificato, nonché del triplo del salario previsto per il lavoratore specializzato.

Per i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media è stabilita in misura pari a quella di cui al precedente comma. Fino alla emanazione dei relativi decreti ministeriali è stabilita una retribuzione media di lire 3.250 giornaliera.

Art. 4.

Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono aboliti i limiti minimo e massimo di età previsti per i lavoratori agricoli dall'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione medesima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

L'indennità di cui al precedente articolo 1 è determinata sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

Il grado di inabilità permanente, assoluta o parziale, previsto dalle norme contenute nel titolo secondo del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è fissato al 10 per cento, ai fini della corresponsione della rendita in caso di infortunio sul lavoro in agricoltura.

Art. 6.

Ai lavoratori agricoli con qualifica di giornalieri di campagna ed assimilati, ivi compresi i partecipanti ed i piccoli coloni, spettano gli assegni familiari anche per le giornate di ferie e festività nazionali ed infrasettimanali in relazione al periodo per il quale per contratto collettivo di lavoro sussiste l'obbligo del pagamento della retribuzione per ferie e per le festività suddette.

Art. 7.

La misura del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è modificata in lire 92 per ogni giornata di lavoro di uomo o donna e in lire 89 per ogni giornata di lavoro di ragazzo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura corrispondente allo 0,10 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta. Detta somma sarà versata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie che provvederà a ripartirla con le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano secondo criteri da stabilirsi con una convenzione che tenga conto del numero degli iscritti a ciascun Ente. Detta convenzione è soggetta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

*Identico.*

Art. 7.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

## TITOLO II

### INTEGRAZIONE DEL SALARIO IN FAVORE DEI LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO

#### Art. 8.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all'articolo 3. Detto trattamento è corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno.

Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa Cassa unica.

Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e assimilati assunti a tempo indeterminato iscritti negli elenchi nominativi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni.

#### Art. 9.

Il trattamento sostitutivo non è dovuto per le assenze che non comportino retribuzione nonchè per le giornate in cui i lavoratori sospesi si dedicano ad altre attività remunerate.

Il trattamento stesso non è dovuto agli assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle esigenze dell'impresa.

#### Art. 10.

Per provvedere alla corresponsione del trattamento di cui all'articolo 8, è istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una « Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## TITOLO II

### INTEGRAZIONE DEL SALARIO IN FAVORE DEI LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO

#### Art. 8.

*Identico.*

#### Art. 9.

*Identico.*

#### Art. 10.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 11.

Sovrintende alla Cassa un Comitato speciale, presieduto dal Presidente dell'INPS o, in sua vece o impedimento, dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme che regolano la rappresentanza dell'Istituto stesso, e composto dai seguenti membri:

1) il direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale, il direttore generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro agricolo e tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti.

Per i membri suindicati possono essere nominati i rispettivi supplenti.

Il direttore generale dell'INPS o, in sua vece, uno dei vice direttori generali dallo stesso annualmente designato, interviene alle riunioni del Comitato con voto consultivo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può nominare un esperto che partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica quattro anni.

I membri di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo sono designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad esse assegnato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il Ministro si sostituisce alla organizzazione sindacale inadempiente.

Art. 12.

Spetta al Comitato speciale:

1) predisporre i bilanci annuali della gestione corredati da una propria relazione;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

*Identico.*

Art. 12.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

2) formulare pareri sulle questioni che comunque possano insorgere nell'applicazione della presente legge;

3) decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni.

Art. 13.

Le funzioni di controllo sulla gestione della Cassa sono esercitate da un Collegio dei sindaci composto dal Presidente del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede, e da un funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Per ciascun sindaco effettivo è nominato un supplente.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica quattro anni.

Art. 14.

Il trattamento sostitutivo della retribuzione è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una Commissione costituita, presso ogni sede dell'Istituto stesso, con provvedimento del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La Commissione è composta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore della sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad esse assegnato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Qualora le designazioni non pervengano

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

*Identico.*

Art. 14.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

nel termine prescritto, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione si sostituisce alla organizzazione sindacale inadempiente.

Per ciascuno dei membri suindicati può essere nominato un supplente.

Art. 15.

Per il conseguimento del trattamento di cui all'articolo 8, il datore di lavoro è tenuto, entro quindici giorni dalla sospensione del lavoro, a presentare domanda, per il tramite della competente Sezione dell'Ufficio del lavoro, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sull'apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso, comunicando i nominativi dei lavoratori sospesi, le giornate di sospensione, la causa della sospensione dell'attività lavorativa.

Qualora la domanda sia presentata dopo 15 giorni dall'inizio della sospensione del lavoro, il trattamento sostitutivo non potrà essere erogato per periodi anteriori di una settimana alla data di presentazione della domanda stessa.

In caso di omessa o tardiva presentazione della domanda, il datore di lavoro, ove da tale inadempimento sia derivata la perdita totale o parziale del diritto del lavoratore al trattamento sostitutivo, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo il trattamento stesso.

Art. 16.

La domanda di cui all'articolo precedente è trasmessa dalla Sezione dell'Ufficio del lavoro all'Ufficio provinciale del Servizio contributi agricoli unificati e da questo ultimo, debitamente istruita, all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le determinazioni della Commissione provinciale, di cui all'articolo 14.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

*Identico.*

Art. 16.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 17.

Il trattamento sostitutivo è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data della deliberazione della Commissione provinciale.

Art. 18.

È ammesso ricorso al Comitato speciale entro 30 giorni dalla notifica della decisione negativa della Commissione provinciale, e in ogni caso, decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 15 ove, entro tale termine, la Commissione provinciale non abbia deliberato al riguardo.

Contro le decisioni del Comitato speciale, di cui all'articolo 12, n. 3), e, in ogni caso, decorsi 60 giorni dalla presentazione del ricorso senza che il Comitato speciale si sia pronunciato, spetta all'interessato l'azione avanti l'Autorità giudiziaria.

Art. 19.

Al finanziamento della Cassa si provvede con un contributo a carico del datore di lavoro agricolo. Gli oneri non coperti dal contributo predetto sono posti a carico della Gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

La Gestione stessa è tenuta ad anticipare, senza gravame di interessi, le somme occorrenti al pagamento del trattamento di cui alla presente legge.

Il contributo di cui al primo comma non è dovuto dai datori di lavoro assicurati per la malattia, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Art. 20.

Il contributo a carico del datore di lavoro è dovuto per tutti i lavoratori dipendenti non aventi qualifica impiegatizia ed è commisurato al 3 per cento della retribuzione corrisposta, determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

Il trattamento sostitutivo è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data della deliberazione della Commissione provinciale.

Art. 18.

*Identico.*

Art. 19.

*Identico.*

Art. 20.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Non si applica, ai fini della riscossione del contributo di cui al comma precedente, l'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

**Art. 21.**

La misura del contributo di cui all'articolo precedente può essere modificata non prima che sia trascorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione all'andamento della Gestione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste.

**Art. 22.**

Il Servizio per i contributi agricoli unificati provvede all'accertamento e alla riscossione dei contributi mediante la procedura vigente per la contribuzione agricola unificata.

**Art. 23.**

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro, il quale si avvale, coordinandola con la propria, dell'attività di vigilanza esercitata dal Servizio per i contributi agricoli unificati e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

**Art. 24.**

I datori di lavoro hanno l'obbligo di consentire l'accesso nelle aziende agli incaricati della vigilanza degli Enti previdenziali di cui all'articolo precedente e a fornire ogni notizia utile all'applicazione della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 21.**

*Identico.*

**Art. 22.**

*Identico.*

**Art. 23.**

*Identico.*

**Art. 24.**

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

I datori di lavoro o i loro rappresentanti che si rifiutano di consentire l'accesso nella azienda o non forniscono le notizie ed i dati richiesti o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Per i contributi previsti dalla presente legge e per le contravvenzioni di cui al comma precedente si applica l'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.

### TITOLO III

#### TRATTAMENTO SPECIALE AI LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO

##### Art. 25.

Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno 151 giornate di lavoro, è dovuto, in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante per lo stesso periodo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 60 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della presente legge.

Il trattamento speciale è corrisposto per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.

##### Art. 26.

Alla corresponsione della prestazione di cui all'articolo precedente provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il relativo onere con evidenza contabile è posto a carico della Gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

I datori di lavoro o i loro rappresentanti che si rifiutano di consentire l'accesso nella azienda o non forniscono le notizie ed i dati richiesti o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

*Identico.*

### TITOLO III

#### TRATTAMENTO SPECIALE AI LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO

##### Art. 25.

*Identico.*

##### Art. 26.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 27.

I periodi per i quali è corrisposto il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 ed il trattamento speciale di cui all'articolo 25 della presente legge sono considerati utili d'ufficio ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.

Art. 28.

I contributi dovuti per l'anno 1972, in base agli articoli 7 e 20, sono applicati per dodicesimi a partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sulle giornate di lavoro impiegate nell'anno da ciascuna azienda agricola.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

*Identico.*

Art. 28.

*Identico.*